

Via fax: 02.67074664

Spett.le
F.I.Bi.S.
Sede Nazionale
Milano

Via fax: 011.9574805

Spett.le
F.I.Bi.S. Piemonte
Torino

Alba, 11 novembre 2013


Oggetto: Provvedimento

Trasmetto in allegato provvedimento relativo al tesserato SILVESTRIN Alberto.

Cordialmente.

All: *quanto in testo*

G.I.S.R.
Avv. Margherita GALLIANO



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FATTO

Il sig. ROSSI Paolo (tessera n. FB24A510), Direttore della svoltasi presso il CSB Club del biliardo di Alessandria, all'interno del ASD Centro sportivo Don Stornini in data 21 ottobre u.s., ha portato a conoscenza di questo giudice il seguente fatto, denunciato dal tesserato CAMPI Aldo (tessera n. FB15A624).

Il giorno 21 ottobre, alle ore 22.20 circa, precisamente al termine dell'incontro tra il sig. SILVESTRIN Alberto del CSB Familiare di Alessandria (tessera n. FB10A570), che era in coppia col tesserato RICALDONE, ed i sig.ri CAMPI Aldo del CSB Club del Biliardo di Alessandria e BASSO Mauro, si rivolgeva al sig. CAMPI appellandolo come "stronzo" e rifiutandosi di stringergli la mano adducendo come motivazione l'eccessiva durata del tempo di scelta dei tiri.

Il CAMPI, che, come già riferito, ha segnalato l'accaduto, precisa che l'arbitro dell'incontro - GHO Ernesto - non era intervenuto durante l'incontro per sollecitare i giocatori ad accelerare i tiri; precisa altresì, l'esponente CAMPI, che era presente all'alterco l'istruttore F.I.Bi.S. di II fascia, GHELLERI Davide.

*

Il tesserato SILVESTRIN, agendo come riportato nel referto di gara, ha posto in essere una condotta lesiva dei suoi obblighi di tesserato.

Non sono ammissibili, per questa Federazione, comportamenti quali quelli riferiti da parte dei suoi tesserati che, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

L'atteggiamento attuato dal SILVESTRIN è segno di mancanza di rispetto nei confronti del proprio avversario, dell'arbitro e del Direttore di Gara e della Federazione.

P.Q.M

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 9, 17, 23 e 25 del Regolamento di Giustizia



Federale ed art. 11 del Regolamento Organico FBIS;

il Giudice Unico Sportivo Regionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire:

a) condanna SILVESTRIN Alberto (tessera n. FB10A570) al pagamento della somma di € 200,00 a titolo di ammenda e da versarsi direttamente alla F.I.Bi.S. Piemonte per avere offeso verbalmente l'avversario CAMPI Aldo al termine dell'incontro di cui in narrativa, per aver rifiutato di stringergli la mano, nonché per aver leso, con il proprio comportamento, l'immagine della Federazione;

b) sospende SILVESTRIN Alberto (tessera n. FB10A570) dall'attività agonistica Individuale ed a squadre per un tempo di giorni 20 (trenta);

c) avverte SILVESTRIN Alberto (tessera n. FB10A570) che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un ulteriore periodo di giorni 20 (venti).

Si comunica che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale le summenzionate sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive dopo la notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Si avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale l'atto di impugnazione si propone con atto scritto alla competente commissione di giustizia e disciplina.

Si invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato SILVESTRIN Alberto (tessera n. FB10A570) - del C.S.B. Familiare di Alessandria nonché alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 6 novembre 2013

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Mariagrazia Galliano

